

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Milena Garobbio e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadro a favore del risanamento di abitazioni colpite da inquinamento da radon)

del 24 gennaio 2011

Premessa

«Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento dell'uranio-238 presente in tracce nel terreno. È incolore e inodore e penetra negli edifici dal sottosuolo attraverso parti non stagne dell'involucro [...]. Il radon è classificato dall'Organizzazione mondiale per la sanità come agente cancerogeno certo ed è la seconda causa di cancro ai polmoni, dopo il tabagismo. Il rischio di cancro ai polmoni aumenta con il numero di atomi di radon presenti nell'aria di uno spazio chiuso e con la durata di esposizione».

«Il radon è quindi un contaminante degli ambienti abitativi fra i più pericolosi per la salute. Il Cantone Ticino è stato dichiarato già nel 1996, sulla scorta di dati ottenuti nell'ambito di un monitoraggio preliminare, "area ad elevata concentrazione di radon"».¹

Dal 2005 il Ticino è stato oggetto di una misurazione a tappeto promossa dal Laboratorio cantonale e coordinata dal Centro competenza radon della SUPSI, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio federale della salute pubblica, delle Sezioni regionali e cantonale della Protezione civile e degli Uffici tecnici comunali. La campagna di misurazione ha toccato la quasi totalità delle abitazioni giudicate idonee, essenzialmente case unifamiliari e abitazioni a stretto contatto con il terreno ed è terminata nell'inverno 2009-2010.

Risultato della campagna di misurazione a tappeto

I risultati emersi dalla valutazione di tutti i dati radon relativi al Cantone Ticino (il numero totale delle misurazioni radon effettuate in Ticino dal 1981 ammonta a circa 60'000 unità corrispondenti a 48'571 abitazioni) confermano quanto riscontrato in occasione delle misurazioni degli scorsi anni: il nostro Cantone è un'area ad elevata concentrazione di radon.

Delle 48'571 misurazioni, il 2.1% (1'009) superano il valore limite secondo l'ORaP², pari a 1'000 Bq/m³, mentre il 7.3% (3'547) sono comprese tra 1'000 e il valore operativo di 400 Bq/m³. Il 91% delle abitazioni misurate mostra quindi valori di radon inferiori alla quota di 400 Bq/m³.

In una recente pubblicazione dell'Organizzazione mondiale per la sanità³ si consiglia di non superare i 100 Bq/m³ e, in casi di contingenze particolari (come in Ticino) di comunque non superare il valore di 300 Bq/m³. Le autorità sanitarie federali (Ufficio federale della salute pubblica) stanno valutando l'adeguamento verso il basso dei valori di legge in vigore in Svizzera in occasione della revisione dell'ORaP alla sua scadenza nel 2014.

Risanamenti

¹Estratto dal documento "Radon nelle abitazioni ticinesi: resoconto campagna 2009-2010 (Lugano campagna) e conclusione del programma di misurazione a tappeto 2005-2010", Laboratorio cantonale, DSS.

²Ordinanza federale del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP).

³"Radon handbook", 2009, Organizzazione mondiale per la sanità.

L'Ufficio di sanità del DSS funge da ufficio di vigilanza e si occupa della gestione del catasto delle abitazioni da risanare, delle eventuali imposizioni di risanamenti e del controllo dell'avanzamento delle procedure di risanamento secondo quanto sancito dalla legislazione federale in materia.

Per i superamenti del valore limite secondo l'ORaP di 1'000 Bq/m³ è previsto **l'obbligo di risanamento**. Questo valore è il più alto (permissivo) a livello internazionale e pure decisamente molto alto rispetto a quanto consigliato dall'Organizzazione mondiale per la sanità. Tali risanamenti dovranno avvenire entro il 2014, in base alle indicazioni della Confederazione.

I costi per i risanamenti sono attualmente totalmente a carico del privato cittadino. L'UFSP valuta che *«un risanamento semplice è possibile già a partire da qualche centinaio di franchi; risanamenti più complessi possono invece costare diverse decine di migliaia di franchi»*. A detta di esperti, il costo medio di risanamento di un'abitazione unifamiliare si aggira sui 4'000-5'000.- franchi ed è preceduto in genere da una perizia volta a determinare le vie di penetrazione del radon con strumenti di misurazione attivi.

Proposta

Considerato che detti risanamenti contribuiscono a limitare problemi gravi di salute (come già ricordato nella premessa il radon è la seconda causa di cancro ai polmoni), che la procedura di risanamento è in taluni casi obbligatoria in base alle disposizioni federali e in altri casi raccomandata dal DSS e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che hanno portato a conoscenza del problema con le campagne di misurazione a tappeto; considerati i valori consigliati dall'Organizzazione mondiale della sanità molto più severi rispetto a quelli svizzeri e l'imminente revisione dell'Ordinanza federale sulla radio-protezione, con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la completazione della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente con il seguente articolo, che ha come scopo **di aiutare con un sostegno finanziario (sussidio) i cittadini che devono assumersi costi di consulenza e di risanamento di edifici**.

Con tale articolo si crea la base legale per l'emanazione di un credito quadro per sussidiare il risanamento degli edifici colpiti da inquinamento da radon.

Testo proposto

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 13a (nuovo)

¹Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove il risanamento degli edifici colpiti da inquinamento da radon.

²I provvedimenti di consulenza e risanamento previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. I Comuni cofinanziano le misure del credito quadro in ragione dell'interessenza e della loro forza finanziaria, sino ad un massimo del 50%.

³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

⁴Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Per il gruppo PS:

Milena Garobbio

Bertoli - Canevascini - Cavalli - Corti - Ghisletta D. -

Ghisletta R. - Kandemir Bordoli - Lepori - Malacrida -

Mariolini - Pestoni - Stojanovic